

A seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento del principio della tassatività della cause di esclusione dalle gare previsto dall'art. 46, comma 1-bis del d.lgs. n. 163/2006 (introdotto dall'art. 4, comma 2, lett. d), del decreto-legge n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011), deve ritenersi che l'esclusione dalla gara possa essere disposta dall'Amministrazione solo in presenza di una delle fattispecie descritte dalla stessa norma (incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, violazione del principio segretezza delle offerte) o, comunque, in caso di violazione di norme di divieto o di mancato adempimento di obblighi aventi una precisa fonte legislativa o regolamentare; in tal modo viene escluso il potere della stazione appaltante di ampliare discrezionalmente la gamma degli adempimenti richiesti a pena di esclusione e, di conseguenza, viene meno il potere di autolimitare il campo di applicazione del dovere di "soccorso istruttorio".

La clausola del disciplinare di gara la quale prevede espressamente l'allegazione, "*a pena di esclusione*", della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare ovvero del rappresentante che abbia sottoscritto la dichiarazione, alla stregua del principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare, deve ritenersi nulla e l'allegazione del documento di identità scaduto deve ricondursi nella categoria dell'irregolarità, come tale, suscettibile di regolarizzazione, mediante produzione di un documento in corso di validità o dell'autodichiarazione prevista dall'art. 45 del d.P.R. n. 445/2000, attestante l'invarianza dei dati contenuti nel documento di identità scaduto. In tal caso, infatti, non si determina alcuna violazione della *par condicio*, non incidendo tale documento sulla sussistenza dei requisiti o sulla regolarità dell'offerta e non facendo venir meno l'imputabilità della dichiarazione resa al soggetto che l'ha sottoscritta, e si ottiene altresì la massima partecipazione, in aderenza al principio di concorrenza